



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616
Mail PEC: comune.casoli.ch@halleycert.it

V° SETTORE – URBANISTICA

Rif. albo online 879 del 09/10/2019

AVVISO

Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC codice IT7140215 “Lago di Serranella e colline di Guarenna”.

RICHIEDENTI: PROGETTO EVO - Zona Industriale Ovest Casoli (CH).

ATTIVITÀ: S.C.I.A. IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART.37 DEL D.P.R. 380/01 DI UN IMPIANTO RADIOTELEVISIVO CON POTENZA UGUALE O INFERIORE A 20 WATT AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.LGS. 259/03 AGGIORNATO CON IL D.LGS 70/2012 UBICATO IN FRAZIONE "COLLE VIZZARRI" DEL COMUNE DI CASOLI.

UBICAZIONE: FRAZIONE "COLLE VIZZARRI" DEL COMUNE DI CASOLI

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Premesso che

in data 03.08.2018, la ditta emarginata in oggetto, ha presentato S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 380/01, presso il SUAP Patto Sangroaventino, per la realizzazione di un impianto radiotelevisivo con potenza uguale o inferiore a 20 watt ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/03 aggiornato con il d.lgs 70/2012 ubicato in frazione "Colle Vizzarri" del Comune di Casoli (ns. rif. prat. 18/2018), con relativa istanza di Valutazione Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) alla Regione Abruzzo;

con nota del 10.08.2018, prot. 9938, l'ufficio Urbanistica del Comune di Casoli ha trasmesso al SUAP il proprio parere di competenza parere favorevole, previa acquisizione, per la definizione della procedura in sanatoria dei pareri:

1) Autorizzazione sismica a sanatoria, a norma dell'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28, nel testo vigente, e Regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente G.R. del 30/12/2016, n.3/REG. ;

2) Nulla-Osta A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente), per la determinazione del rispetto dei limiti di esposizione, nonché dei valori della potenza installata e di attenzione indicati dalla vigente normativa in materia;

3) Autorizzazione Regione Abruzzo, se dovuto, relativamente al vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.30, comma 5-bis, della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, poiché ricadente in zona E-Agricola. (Si allega modulistica relativa).

Mentre, per la VINCA si rimandava (una volta acquisiti i predetti pareri) alla successiva Determinazione di competenza di questo Ente, ai sensi dell'art.46 bis della L.R. n. 11/1999.



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616
Mail PEC: comune.casoli.ch@halleycert.it

V° SETTORE – URBANISTICA

Vista la nota del 23.08.2018, prot. n. 234810_18, acquisita in data 27/08/2018 al prot. n. 10405, si comunicava che la competenza per i pareri in materia di V.Inc.A. sono delegate al Comune stesso;

Vista l'autorizzazione dell'ARTA – Abruzzo rilasciato in data 22/08/2018, giusta nota SUAP, acquisita al prot. n. 10262 del 23.08.2018;

Vista l'autorizzazione sismica a sanatoria della Regione Abruzzo servizio Genio Civile – sede di Chieti - Ufficio sismica – Pratica 1134/2019-MUD, acquisito al prot. n. 10439 del 19/08/2019;

Vista la nota datata 08/09/2019, acquisita al prot. n. 12516 del 09/10/2019, con cui l'ing. Milena Vizzari, progettista incaricata dalla Ditta Progetto EVO, ha prodotto lo Studio di Incidenza Ambientale la cui valutazione è preordinata alla definizione della SCIA in sanatoria in essere;

Considerato che:

La competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l'entrata in vigore della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall'Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza ambientale dei progetti e programmi di competenza comunale.

La valutazione Impatto o incidenza ambientale (VIA/VINCA) può essere svolta anche dopo l'approvazione del progetto e potrebbe anche concludersi con l'esclusione dell'assoggettamento del progetto stesso alla valutazione. A confermarlo non è solo il Tar della Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018, già illustrata da Toscana24 nelle settimane scorse), ma anche - pochi giorni fa - la Corte di giustizia europea (sentenza C-117/27 del 28 febbraio scorso).

La Corte di giustizia, con sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16), non ha escluso tout court questa possibilità, ritenendola compatibile con la disciplina europea a due condizioni: la possibilità di sanatoria non deve condurre a una elusione sistematica della normativa di riferimento (che richiederebbe una valutazione ex ante degli impatti ambientali); la Via/VINCA postuma deve valutare non solo gli impatti futuri, ma anche quelli pregressi.

Di recente il Tar Toscana, anche se in una controversia in merito alla valutazione di incidenza (VINCA strumento assimilabile alla VIA), ha confermato che la valutazione postuma è ammissibile nel nostro ordinamento nei limiti indicati dal giudice comunitario. Sulla stessa scia la Corte di giustizia con la sentenza del 28 febbraio scorso.

La Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali – ad un quesito proposta dal Comune di Vasto sulla possibilità di avviare il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale di interventi già eseguiti, preordinata alla sanatoria degli stessi, rispondeva con nota del 05.02.2018 prot. 32282/18 comunicando, sostanzialmente, che "l'Autorità competente è il Comune che può comunque verificare se la realizzazione dell'intervento proposto in sanatoria *“abbia potuto comportare impatti su specie ed habitat di interesse comunitario e, se del caso, valutare il mantenimento degli interventi o delle opere realizzate, qualora questi non siano in contrasto con gli strumenti di gestione o con gli obiettivi*



COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616
Mail PEC: comune.casoli.ch@halleycert.it

V° SETTORE – URBANISTICA

specifici di tutela e di conservazione. Il Comune può inoltre disporre misure atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.”

Ritenuto

pertanto, opportuno verificare se le opere in questione, eseguite dalla ditta in oggetto nel SIC “Lago di Serranella – Colline di Guarenna”, abbiano comportato impatti su specie ed habitat di interesse comunitario, e di valutare il mantenimento delle opere stesse, oppure disporre misure atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

Visto

l’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm. che disciplina la Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nei siti di interesse comunitario (SIC);

RENDE NOTO

Che presso gli uffici del Settore 5° - Urbanistica – Via Frentana, 30 - Comune di Casoli è depositato, alla libera visione del pubblico, lo studio di Incidenza Ambientale relativo all’intervento indicato in oggetto.

Che l’elaborato “Valutazione d’incidenza Ambientale – S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 380/01 di un impianto radiotelevisivo con potenza uguale o inferiore a 20 watt ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 259/03 aggiornato con il d.lgs 70/2012 ubicato in frazione “Colle Vizzarri” del Comune di Casoli” è pubblicato sul sito istituzionale all’Albo pretorio on-line del Comune di Casoli, nella sezione AVVISI col numero 879.

Entro il termine di **30 giorni** dalla data del presente avviso, i cittadini interessati potranno verificare la documentazione e produrre eventuali osservazioni.

Le osservazioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo (anche a mezzo pec) in carta libera **entro le ore 13,00 del giorno 08.11.2018.**

Casoli lì, 09/10/2019

F.to digitalmente
Il Responsabile del V Settore
(Arch. Marcello Di Toro)